

Consiglio Nazionale Forense

Sentenza 20 febbraio - 31 marzo 2021, n. 63

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. [REDACTED] ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso personalmente presentato in data 20 aprile 2015 dall'Avv. ***** del Foro di Roma, nata a ***** il giorno ***** (C.F.: ***** - P.E.C. *****), con studio in ***** , avverso la sentenza n. 13/2013 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 28 febbraio 2013, depositata il 12 febbraio 2015 e notificata a mani il 30 marzo seguente, nel procedimento disciplinare n. 8326, con la quale è stata comminata la sanzione della censura.

la ricorrente, Avv. *****, non è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere Avv. [REDACTED]

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

Nella seduta del 12 aprile 2012 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (da ora anche solo COA) di Roma deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente Avv. ***** con i seguenti capi di incolpazione:

“A) Per avere violato i doveri di probità, dignità e decoro, nonché diligenza rendendosi morosa in danno della sorella, non saldando alla stessa i canoni di affitto dovuti, e dei terzi connessi a tale locazione (Condominio), ledendo con tali inadempimenti l'onorabilità sua professionale.

In violazione degli artt. 5, 56, 59 I° co. del Codice Deontologico Forense.

In Roma, fino al dicembre 2008.

B) Per avere, omesso di rispondere agli addebiti mossi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

In violazione degli artt. 5, 8 e 24 comma II, del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 2 febbraio 2009 al 26 ottobre 2010.”

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione pervenuta presso il COA di Roma in data 20 gennaio 2009 con la quale l'esponente Dott.ssa *****, sorella dell'incolpata e comproprietaria dell'immobile sito in ***** detenuto dalla ricorrente che vi abitava, rappresentava come l'Avv. ***** era rimasta inadempiente dell'obbligo di pagamento degli oneri condominiali, cagionando azioni legali a carico di entrambe in ragione della sussistente responsabilità solidale.

L'esponente documentava l'entità del debito nei confronti del condominio, superiore ad euro 11.000,00, nonché le diffide e le azioni legali che erano state intraprese dal condominio senza riscontro dall'Avv. *****, con la conseguenza per cui l'esponente si trovava costretta a saldare l'intero debito.

Il COA territoriale notiziava la professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e la convocava davanti al Consigliere Istruttore in data 12 febbraio 2009. L'Avv. ***** non compariva e non giustificava l'assenza.

L'Avv. ***** in data 26 ottobre 2010 nominava quale proprio difensore l'Avv. Valentina Milanese, presso cui si domiciliava per il procedimento, e in data 28 giugno 2012, dopo la delibera di apertura del procedimento disciplinare, depositava una memoria difensiva.

Il COA di Roma deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con i capi di incolpazione già richiamati.

In sede procedimentale il ricorrente depositava la citata memoria i cui fatti esposti venivano ribaditi durante il dibattimento.

All'esito del procedimento, nel quale venivano acquisiti documenti ed escussi testimoni, il COA di Roma, con decisione in data 28 febbraio 2013, riteneva accertati solamente i fatti contestati al professionista con il primo capo di incolpazione ed irrogava all'Avv. ***** la sanzione disciplinare della censura.

Avverso detta decisione, notificata a mani il 30 marzo 2015, l'Avv. ***** ha proposto ricorso, depositato il 20 aprile 2015 presso la segreteria del COA di Roma, con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense voglia, previo annullamento e riforma del provvedimento adottato in suo danno, disporre in via preliminare l'avvenuta prescrizione dell'azione disciplinare, in via principale il proscioglimento dall'imputazione a lei contestata per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione e, comunque, per mancanza di prova certa, ovvero in subordine rideterminare la sanzione irrogata.

L'Avvocato ***** nel proprio ricorso sostanzialmente deduce e eccepisce:

- I) l'intervenuta prescrizione con riguardo al capo A) della incolpazione in quanto sarebbe decorso il termine quinquennale al momento dell'adunanza del Consiglio il 28 febbraio 2013 poiché i fatti addebitati sono riconducibili all'anno 2008;
- II) in ordine al capo A) dell'incolpazione, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo e/o prova decisiva della controversia, nonché difetto di prova certa, in quanto il COA di Roma avrebbe omesso di valutare delle prove, documentali e dichiarative, acquisite durante il dibattimento;
- III) la eccessiva gravosità della sanzione disciplinare applicata e, comunque, la sua sproporzione rispetto ai fatti addebitati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere esaminate le questioni di rito sollevate e successivamente i motivi di doglianza nel merito proposti dalla ricorrente.

- 1) il primo motivo, preliminare, è inammissibile e, comunque, infondato in quanto anche volendo ritenere, come erroneamente sostiene la ricorrente, che non vi siano stati atti interruttivi della prescrizione, questa sarebbe intervenuta solamente a

dicembre 2013 in quanto i fatti contestati sono stati commessi fino a dicembre 2008.

Erroneamente la ricorrente ritiene tuttavia che non vi siano stati atti interruttivi della prescrizione.

In data 12 aprile 2012 il COA di Roma deliberava infatti l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. *****. Tale atto è da ritenersi interruttivo della prescrizione come da costante insegnamento della giurisprudenza domestica (si veda sent. C.N.F. n. 96 del 27 agosto 2018) nonché di legittimità (in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. Un. n. 15896 del 13 giugno 2019).

2) il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

La motivazione del COA di Roma è da ritenersi sufficiente e completa e, comunque, la sua eventuale mancanza o carenza non è motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale e la motivazione stessa ben può essere integrata dal Consiglio Nazionale Forense in sede di impugnazione (in tal senso si veda a titolo esemplificativo sent. C.N.F. n. 146 del 6 dicembre 2019; Cass. Sez. Un. n. 24708 del 4 dicembre 2015).

Ad avviso della ricorrente non è stata presa in considerazione la versione difensiva offerta. Lo scenario differente prospettato dall'Avv. ***** altro non è che una questione riguardante il rapporto con la sorella che non doveva andare a coinvolgere il condominio.

Correttamente il COA di Roma valuta le deduzioni difensive affermando come costituisca "lesione dei doveri di dignità e decoro della professione l'inadempimento di obbligazioni di pagamento di somme di denaro nei confronti di terzi che non siano suscettibili di contestazioni e che effettivamente siano state opposte".

I doveri di dignità, probità e decoro sono doveri generali e concetti guida a cui l'avvocato deve ispirarsi nel suo agire in quanto vogliono tutelare l'affidamento della collettività nei confronti della classe forense (sent. C.N.F. n. 60 del 16 luglio 2019). Tali doveri devono essere rispettati dall'Avvocato anche nella vita privata e nei rapporti con i terzi (sent. C.N.F. n. 52 del 25 maggio 2018; Cass. Sez. Un. n. 4994 del 2 marzo 2018).

Infine, l'Avvocato deve adempiere alle obbligazioni nei confronti di terzi indipendentemente dalla natura privata o meno del debito poiché la norma deontologica vuole tutelare l'affidamento dei terzi nei confronti dell'Avvocato e della classe forense (sent. C.N.F. n. 39 del 24 aprile 2018).

3) il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato in quanto la sanzione disciplinare irrogata da parte del COA di Roma è da ritenersi congrua rispetto ai fatti di cui al procedimento e correttamente determinata in relazione alla complessiva valutazione dei fatti e dell'incolpato (sent. C.N.F. n. 105 del 12 settembre 2018).

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma per qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2021.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 31 marzo 2021.